

SEGRETERIA GENERALE

P.G. n. 50894/2023

CIRCOLARE N. 1

Milano, 27 gennaio 2023

Ai Direttori di Direzione

Ai Direttori delle Direzioni Specialistiche

Ai Direttori di Area

Ai Direttori di Progetto

e p.c. Al Sig. Sindaco

Al Capo di Gabinetto

Al Vice Capo di Gabinetto

Al Direttore Generale

Al Vice Direttore Generale

Al Vice Segretario Generale Vicario

Ai Vice Segretari Generale

OGGETTO: Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante “*Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” – **NOTA ILLUSTRATIVA**

INDICE

1. Premessa

2. **Parte I, Sezione I, Articolo 1, commi 1-903 - *Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici***

1. Premessa

In data 29 dicembre 2022 è stata approvata la Legge n. 197 avente ad oggetto “*Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e, in pari data, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303.

Pur raccomandando la lettura dell’intero testo normativo, allo scopo di fornire talune prime indicazioni, si illustrano di seguito gli articoli di maggior interesse per gli Enti locali, con invito a porre in essere ogni conseguente attività nell’ambito delle rispettive competenze.

2. **Parte I, Sezione I, Articolo 1, commi 1-903 - *Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici***

- **Art.1, comma 29 – Contributo per maggiore spesa per energia e gas**: al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli Enti locali, viene istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo con dotazione di 400 milioni di euro per il 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei Comuni e per 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e Province. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministero dell'Interno entro il 31 marzo 2023, in relazione alle spese per utenze di energia elettrica e gas;
- **Art.1, comma 80 – Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari**: viene estesa all'annualità 2023 l'esenzione, ai fini IRPEF, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- **Art.1, commi 81-82 – Esenzione IMU per immobili occupati abusivamente**: viene aggiunta all'art. 1, comma 759, L. n. 160/2019, la lettera g-bis, che prevede un nuovo caso di esenzione IMU a favore dei proprietari di immobili non utilizzabili né indisponibili per i quali sia stata presentata regolare denuncia di occupazione abusiva. I proprietari sono tenuti a comunicare al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione, secondo le modalità telematiche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della L. 197/2022.

Al fine di ristorare i Comuni per le minori entrate derivanti dall'esenzione di cui sopra, è stato istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;

- **Art.1, commi 186-205 – Definizione agevolata controversie tributarie**: i commi in esame prevedono una serie di strumenti volti a definire il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, ma non tutti applicabili anche alle controversie in cui è parte il Comune, come meglio precisato nella nota IFEL di approfondimento del 7 gennaio 2023 **cui si fa rinvio**.

Il termine per decidere l'applicazione della definizione agevolata al contenzioso comunale, è il 31 marzo 2023.

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune o un suo Ente strumentale, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, e pertanto corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Ai sensi del comma 194 della legge in esame, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Si segnala che il richiamato comma 205 rimette a ciascun ente territoriale la possibilità di stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti (di natura regolamentare), l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, sicché si invita la competente Direzione a valutare le iniziative da assumere in tempo utile;

- **Art.1, commi 227-230 – Cancellazione parziale dei ruoli fino a 1.000 euro**: mentre il comma 222 prevede l'annullamento dei debiti fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005 dalle Amministrazioni Statali,

dalle Agenzie Fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, il comma 227 dispone, per i debiti di pari importo e periodo risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dagli Enti diversi da quelli predetti (quindi da Comuni e altri Enti territoriali) l'annullamento automatico limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni.

L'annullamento di cui al comma 227 non opera quindi con riferimento al capitale e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

In materia di sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada e diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, il comma 228 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 227 si applichino limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 2, L. n. 689/1981. Anche in questo caso l'annullamento di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica.

Il comma 229 prevede per gli enti creditori di cui al comma 227 la possibilità di stabilire di non applicare le disposizioni dell'annullamento parziale di cui ai commi 227 e 228, adottando un provvedimento da comunicarsi entro il 31 gennaio 2023 alla Agente della riscossione. Entro lo stesso termine i medesimi enti devono dare notizia dell'adozione del predetto provvedimento mediante pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali;

- **Art.1, commi 231-252 – Definizione agevolata carichi iscritti a ruolo**: i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti in modo agevolato senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni e versando quanto dovuto a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica. Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in base a un piano di rateizzazione, a seguito di richiesta del debitore da presentarsi entro il 30 aprile 2023.

Ai sensi del comma 252, l'eventuale maggior disavanzo determinato per gli Enti locali a seguito dell'applicazione dei commi in esame, è ripianabile in un massimo di 5 annualità secondo le modalità di cui all'art.1 del decreto del Ministero delle Finanze 14 luglio 2021;

- **Art.1, comma 281 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti**: in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui all'art.1, comma 121, Legge n. 234/21 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro;
- **Art.1, comma 283 – Trattamento di pensione anticipata flessibile “Quota 103”**: in via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di una età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 41 anni.

Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, la disposizione in esame si applica ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel rispetto della seguente disciplina:

- a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
- b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di

- maturazione dei requisiti stesse e comunque non prima della data di cui alla lettera a);
- c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata con un preavviso di sei mesi;
- **Art.1. comma 284 – Anticipo pensionistico e erogazione TFS/TFR dipendenti pubblici**: il comma in esame interviene sull'art. 23, comma 1, del D.L. n. 4/2019 per includervi il riferimento al nuovo art. 14.1 per cui i trattamenti di fine servizio/rapporto per i dipendenti delle PP.AA. sono comunque erogati al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico;
 - **Art.1. comma 292 – Opzione donna**: la norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni, che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
 - c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica a prescindere dal numero di figli);
 - **Art.1. comma 306 – Smart working per lavoratori fragili**: fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della Salute, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;
 - **Art.1. commi 313 – 321 – Disposizioni di riordino delle misure a sostegno della povertà e inclusione lavorativa**: si introducono significative modifiche in tema di reddito di cittadinanza, disponendosi l'obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare. Si richiede, altresì, ai Comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell'ambito di progetti utili alla collettività;
 - **Art.1. commi 330-332 – Emolumento accessorio una tantum**: per l'anno 2023 è previsto un incremento per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di 1 miliardo di euro destinato all'erogazione di un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura di 1,5 per cento dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Ai sensi del comma 332, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui sopra sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle amministrazioni;
 - **Art.1. commi 362-364 – Fondo per le periferie inclusive**: per favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità e per contrastare i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche delle grandi città è istituito il "Fondo per le Periferie inclusive", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Detto Fondo è destinato a Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e mira al finanziamento di progetti finalizzati all'inclusione sociale di persone con disabilità nelle periferie e al miglioramento del livello di autonomia.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle

Politiche Sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data in vigore della legge in commento, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso a detto contributo, i criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso nonché le procedure di controllo;

- **Art.1. comma 369-379 – Fondo MEF per compensare aumento costo materiali:** per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzi regionali e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027.

Per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli Enti locali, finanziati con risorse previste dal PNRR e dal PNC, è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto.

Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli Enti locali attuatori, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano l'elenco degli Enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP. Detto elenco viene pubblicato entro i medesimi termini sul sito internet dell'amministrazione statale finanziatrice. Entro i 20 giorni successivi gli Enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale alla rinuncia alla preassegnazione.

Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi la conferma di accettazione della preassegnazione.

Il comma 371 dispone che i prezzi regionali, adeguati con l'aggiornamento di cui all'art. 26, comma 2, D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91/2022, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Le Regioni procedono, entro detta data, all'aggiornamento dei prezzi regionali e in caso di loro inadempienza, i prezzi sono aggiornati entro i successivi quindici giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sentite le Regioni interessate;

- **Art.1. commi 434-435 – Reddito alimentare:** è istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Tale Fondo è destinato a finanziare nelle Città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare;
- **Art.1. commi 450-451 – Agevolazioni per l'acquisto di alimenti di prima necessità:** è istituito un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2023 destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte di soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il MEF, verranno definiti i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, l'ammontare del beneficio unitario, le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza, le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono ai piani di contenimento

dei costi dei generi alimentari di prima necessità;

- **Art.1, comma 458 – Fondo per compensare la revisione dei prezzi:** il comma in esame apporta modifiche all'art.26 del D. L. n. 50/2022.

In particolare la norma introduce nell'articolo 26 il comma 5 *ter*, il quale prevede, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR o con le risorse del fondo complementare, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2022, che le stazioni appaltanti trasmettano, entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Inoltre, introduce il comma 6 *bis*, il quale, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavoro, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'art. 54 del Codice degli Appalti, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, dispone che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi regionali aggiornati.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento. Ai fini del presente comma le stazioni appaltanti utilizzano, nel limite del 50 per cento:

- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

In caso di insufficienza delle risorse, le stazioni appaltanti che non hanno avuto accesso ai Fondi di cui all'art. 26, comma 4, lettere a) e b), D.L. n. 50/2022, accedono al "Fondo per la prosecuzione delle Opere pubbliche" di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 76/2020, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024.

La norma si applica anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Viene poi modificato il comma 8 del citato art. 26, al fine di chiarire che la disposizione circa l'utilizzo dei prezzi aggiornati dalla stazione appaltante si applica in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 e non a quelli già aggiudicati ovvero efficaci dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022.

Inoltre, è modificato il comma 12 del medesimo art. 26 al fine di prevedere l'estensione di un anno (fino al 31 dicembre 2023) dell'applicazione dell'incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 31 dicembre 2023 in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e da Anas Spa le cui opere sono in corso di esecuzione.

Infine, viene modificato il comma 13 sempre dell'art. 26 che, relativamente alle istanze presentate e all'utilizzo effettivo delle risorse, autorizza il MEF ad apportare le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Tale termine viene esteso di un anno prevedendo il triennio 2022-2024;

- **Art.1. commi 459-470 – Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento**: i commi in esame disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, di misurazione del rendimento atteso e di certezza dei tempi di realizzazione concernenti le infrastrutture che:

a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) non sono finanziate con le risorse del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” o dei Fondi strutturali europei

c) non sono comprese nel “PNRR” e nel “PNC”;

d) non sono comprese nei contratti di programma stipulati dal MIT con Rete ferroviaria italiana Spa e con l'Anas Spa.

La pianificazione e la programmazione delle infrastrutture sopra indicate è disposta con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quale sono stabiliti gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali del Nord, del Centro e del Sud e sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i criteri di rendimento ai fini dell'accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), istituito con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024.

In sede di prima attuazione dei commi 459-470, il MIT, con uno o più decreti da adottarsi entro il 30 giugno 2023, provvede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario, al fine di perseguire la semplificazione delle fonti di finanziamento, nonché alla revoca delle risorse destinate a interventi che non rispondono ai requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere a) e b) L. n. 197/2022. Per le medesime finalità, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2024, possono essere adottati ulteriori decreti.

Con decreti del MIT si provvederà all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul “FIAR”, alla disciplina relativa all'erogazione delle risorse e alla revoca delle risorse stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronogrammi.

Inoltre si precisa che la revoca non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'art. 44, comma 7-*bis* del D.L. n. 34/2019. Ai decreti del MIT vengono allegate le schede degli interventi recanti i cronogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli interventi stessi.

Le risorse del FIAR sono destinate a specifiche finalità. In particolare, viene previsto che:

- una quota non superiore al 2,5% delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete viaria di Province e Città metropolitane;
- una quota non superiore al 2,5% delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane o di miglioramento della qualità del decoro urbano

di competenza degli Enti locali. A tale fine, il MIT, di concerto con il MEF, predispone un apposito bando per definire:

- a) la procedura per la presentazione dei progetti;
- b) la documentazione da allegare ai progetti da parte dei Comuni interessati;
- c) i criteri di valutazione dei progetti.

Per la selezione dei progetti di cui sopra, viene costituita una apposita Commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai cui componenti non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato. Detta Commissione seleziona i progetti con indicazione delle priorità.

Infine si dispone che, con uno o più decreti ministeriali, vengono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

- **Art.1, commi 477-478 e 483-484 – Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa:** viene rifinanziato il Fondo per il sostegno al trasporto pubblico locale, per l'importo di 100 milioni di euro per il 2023 e 250 milioni di euro per il 2024, al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del "Covid-19"

Per quanto riguarda in particolare il Comune di Milano, il comma 483 dispone che il medesimo, entro il 31 gennaio 2023, presenti un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4, rappresentando con separata evidenza il fabbisogno emergente dall'incremento dei prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento.

Per gli investimenti sopra indicati sono assegnati contributi pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei sistemi informativi e al riscontro degli stessi da parte del MIT;

- **Art.1, commi 479-482 – Fondo ciclovie urbane intermodali:** viene istituito un Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2023 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di interventi per la realizzazione, nel territorio urbano, di nuove ciclovie e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati dai Comuni, dalle Città metropolitane e dalle Unioni di Comuni. Le modalità di erogazione delle risorse sono definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. I Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni, all'atto di richiesta di accesso al Fondo devono dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione relativi allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana;
- **Art.1, comma 560 – Edilizia scolastica:** al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, la norma stanziava la somma di 1 milione di euro, per l'anno 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti sul territorio nazionale e da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/24.

Con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione;

- **Art.1, comma 617 – Fondo Sport e Periferie:** viene incrementato di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, il Fondo "Sport e Periferie" (ex art. 1, comma 362, "Legge

di bilancio 2018”);

- **Art.1. commi 627-628 – Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto “Bici in Comune”**: è autorizzata a favore della Società Sport e Salute la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023, e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare il progetto “Bici in Comune”. Il progetto, realizzato d’intesa con ANCI, intende favorire la promozione della mobilità ciclistica quale strumento di uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo.

Entro trenta giorni dalla data in vigore della legge in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo Sport e i Giovani, vengono definiti i tempi e le modalità di erogazione di dette risorse;

- **Art.1. commi 669-671 – Accoglienza profughi dall’Ucraina**: la norma proroga al 3 marzo 2023 lo stato di emergenza relativo all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. È, inoltre, soppresso il termine del 31 dicembre 2022 come scadenza della durata massima del contributo di sostentamento in favore di persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione, con conseguente autorizzazione alla rimodulazione, da parte del Dipartimento della Protezione civile, delle misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini;
- **Art. 1. commi 676-677 – Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana**: al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, con riferimento all’installazione da parte dei Comuni, di sistemi di videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa di cui all’art.5, comma 2, lett. a), D.L. n. 14/2017, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Con decreto del Ministero dell’Interno, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione;

- **Art.1. commi 678-679 – Ampliamento della rete dei CPR**: al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione, il Ministero dell’Interno è autorizzato ad ampliare la rete dei Centri di Permanenza per i Rimpatri. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione di detto Ministero e relative alle spese per la costruzione, acquisizione, completamento, adeguamento e ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e accoglienza vengono incrementate;
- **Art.1. comma 774 – Incremento del “Fondo di solidarietà comunale”**: viene incrementato, modificando i commi 448 e 449 dell’art.1 della Legge n. 232/2016, il “Fondo di solidarietà comunale” di spettanza dei Comuni per l’anno 2023 di 50 milioni di euro, oltre che aumentata di ulteriori 50 milioni di euro la quota da destinarsi a specifiche esigenze di correzione nel riparto del “FSC” stesso;
- **Art.1. comma 775 – Applicazione al bilancio di previsione 2023 della quota libera dell’avanzo 2022**: in via eccezionale e limitatamente al 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli Enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;
- **Art.1. commi 776-778: Fondo potenziamento sicurezza urbana da parte dei Comuni**: viene istituito un Fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni volte all’installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla

repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio.

Si prevede che, con decreto del Ministero dell'Interno, da adottarsi entro sessanta giorni l'entrata in vigore della legge in esame, vengano disciplinati le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni, nonché i criteri di riparto delle risorse, tenendo conto di alcuni indici di delittuosità dei territori e dell'incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa.

Nell'ambito del riparto delle risorse di cui sopra, il 60 % è assegnato ai Comuni appartenenti alle Regioni dell'Obiettivo convergenza Italia;

- **Art.1, commi 779-780 – Risorse per la progettazione e l'assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni**: è inserito il comma 51-ter, all'art. 1, della Legge n. 160/2019, che dispone l'incremento, di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, delle risorse assegnate agli Enti locali, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
- **Art.1 - comma 781 – Disapplicazione delle sanzioni per non copertura minima del costo dei “servizi a domanda individuale”**: in considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, la norma dispone la non applicazione della sanzione di cui all'art. 243, comma 5, del TUEL agli Enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei “servizi a domanda individuale”, di cui agli artt. 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lett. b, del TUEL, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 243, comma 2, lett. a), b) e c), del TUEL;
- **Art.1 - comma 782 – Limite anticipazione di tesoreria Enti locali a 5/12**: in deroga all'art. 222 TUEL, viene prorogata, anche per il 2024 e il 2025, la possibilità per gli Enti locali di fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria fino al limite di 5/12;
- **Art.1, comma 785 – Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid-19**: è sostituito il quarto periodo dell'art. 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020, che ora indica che, con decreto del Ministero dell'Interno da adottare entro il 31 ottobre 2023, siano individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021, e che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli Enti territoriali siano versate all'entrata del bilancio dello Stato;
- **Art.1, comma 786 – Disposizioni in materia di TASI**: tale comma apporta una modifica alla norma che introduceva i ristori per la soppressione della Tasi a partire dall'anno 2020. L'art.1, comma 554, della Legge n. 160/2019, prevedeva i ristori a favore dei Comuni fino al 2022, mentre il comma 786 in commento stabilizza a regime il contributo di 110 milioni di euro riconosciuto ai Comuni;
- **Art.1, comma 787 – Disposizioni in materia di imposta di soggiorno**: nei Comuni capoluoghi di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. n. 78/2010 (ossia 10 euro per notte di soggiorno).

I Comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019;

- **Art.1, commi 791-798 – Determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) ai fini**

dell'attuazione art. 116 Cost.: ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni vengono determinati dei "livelli essenziali delle prestazioni" ("LEP") concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al PNRR e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni.

A tal fine, è istituita una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la determinazione dei LEP. Tale Cabina, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà:

- a) effettuare una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'art. 116, comma 3, della Costituzione;
- b) effettuare una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l'insieme delle materie di cui all'art. 116, comma 3, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
- c) individuare le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai "LEP" sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
- d) determinare i "LEP" sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Entro i successivi sei mesi, la Cabina di regia dovrà predisporre uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Per il funzionamento di tale attività è autorizzata la spesa di 500.00 euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

- **Art.1, commi 799-804 – Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP**: presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una Segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia e, se nominato, il Commissario per la determinazione dei "LEP".

La Segreteria tecnica è costituita da un contingente di 12 unità di personale e alle sue attività partecipano un Rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni competenti per le materie di cui all'art. 116, comma 3, della Costituzione, nonché un Rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, uno dell'UPI e uno dell'ANCI.

Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria Generale dello Stato per il perseguimento degli obiettivi di cui ai "LEP" nonché per la realizzazione delle Missioni M1C1-119 e M1C1-120 del "PNRR", il MEF è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- **Art.1, comma 805 – Commissione tecnica per i fabbisogni standard**: la Commissione per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29, della Legge n. 208/2015, è ampliata da 12 a 14 membri;
- **Art.1, comma 815 – Proroga occupazione suolo pubblico settore ristorazione**: viene prorogato al 30 giugno 2023 il regime di occupazione straordinario del suolo pubblico come

previsto dall'art. 40 Decreto Legge 23.09.2022 n. 144 (cd. Decreto Aiuti *ter*);

- **Art.1, comma 820 – Incremento Fondo per legalità e tutela amministratori locali vittime di atti intimidatori**: al fine di consentire agli Enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'art.1, comma 589, della Legge n. 234/2021, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
- **Art.1, commi 822-823 – Svincolo risorse in sede di rendiconto**: in sede di approvazione del rendiconto 2022, le Regioni, gli Enti locali e i loro Enti strumentali sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun Ente per:

- a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli Enti territoriali oltre che dalle Aziende del Servizio sanitario regionale;
- b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle Aziende del Servizio sanitario regionale e derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti al "Covid-19" e alla crescita dei costi energetici;
- c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Tali somme svincolate e utilizzate sono comunicate anche alla Ragioneria Generale dello Stato e con decreto del MEF sono stabilite le modalità applicative;

- **Art.1, comma 837 – Prospetto aliquote IMU ex art. 1, commi 756 e 757 L. n. 160/2019**: la norma introduce alcune modifiche in materia di "Prospetto delle aliquote" IMU. In particolare:
 - con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU;
 - per quanto riguarda la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, viene integrato il comma 767, della Legge n. 160/2019 e si chiarisce che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in mancanza di una deliberazione di approvazione pubblicata nel termine di legge, si applicano le aliquote base previste dai commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019;
- **Art.1, comma 838 – Modifica del Canone Unico Patrimoniale (CUP)**: si modifica la definizione di "aree comunali". In particolare, si modifica il comma 818 della Legge n. 160/2019, al fine di chiarire che nelle aree comunali sono compresi i tratti di strada all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, togliendo la locuzione "di Comuni" dalla definizione vigente. La nuova definizione è quindi la seguente: "*Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del 'Codice della Strada', di cui al D.lgs. n. 285/1992*";
- **Art. 1, comma 839 – Interpretazione Ripartizione Fondo di solidarietà comunale**: la norma fornisce un'interpretazione autentica dell'art.1, comma 449, lett. c), L. n. 232/2016, nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- **Art.1, comma 898 – Distacco o Comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico**:

la norma dispone che ai lavoratori dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del PNRR, si applicano, le disposizioni di cui all'art.30 del D.Lgs. n. 276/2003 in materia di distacco e all'art.56 del TUSP in materia di comando, in quanto compatibili.

Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'art. 30, comma 1-*quinquies*, D.Lgs. n. 276/2003 e i comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026.

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall'Acqua